



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2080/2016  
depositato il 09/11/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I300491/2016 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I300491/2016 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP03I300491/2016 IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

IN PERSONA DEL LIQUID. SIG. [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2080/2016

UDIENZA DEL

09/03/2017 ore 09:00

N°

1849

PRONUNCIATA IL:


09 MAR. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2 SET. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione:  
Angelo PUGANO



Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed avverso l'avviso di accertamento n. TVP031300491/2016 notificato il 16-5-2016 e con il quale per l'anno 2010 l'Agenzia delle Entrate, constatata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, a seguito di PVC della G. di F., rileva l'esistenza di imponibili da sottoporre a tassazione determinati sulla base dell'incidenza del costo del personale dipendente sul reddito per l'annualità 2009 annotato nelle scritture contabili, determina il reddito di impresa secondo le modalità del comma 2) art.39-DPR 600/73 e richiede imposte IRES-IRAP-IVA oltre accessori.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste evidenziando quanto segue.

--l'accertamento è mancante di motivazione perché pur essendosi riportata l'Agenzia alle risultanze del PVC della G. di F., la stessa si è discostata dai risultati segnalati dalla G. di F.;

--è illegittima la metodologia dell'accertamento induttivo utilizzato dall'Agenzia per essersi riportata la medesima all'incidenza percentuale del costo del personale dipendente erogate nell'anno 2009, annualità, quest'ultima diversa da quella accertata (il 2010);

--illegittimità dell'utilizzo della percentuale di incidenza del costo del lavoro per l'anno accertato (il 2010);

--mancata considerazione di tutti i costi;

--illegittimità dell'utilizzo del 2° comma-art.39-DPR 600/73 anche perché riferito a periodo di imposta differente rispetto a quella accertata;

--l'accertamento è affetto da nullità in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato;

--mancanza di motivazione nell'applicazione delle sanzioni;

--mancata applicazione delle riduzioni delle sanzioni e del principio del favor rei.

Per ognuna delle argomentazioni indicate nei punti citati il ricorrente espone e documenta le ragioni del suo contrasto con l'operato dell'Agenzia delle Entrate e conclude chiedendo doversi dichiarare infondato ed illegittimo l'accertamento ed annullare lo stesso e non vittoria delle spese di lite da liquidare in favore del difensore distrattario.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio, precisa di non ravvisare alcuna propria violazione di norme per il loro utilizzo, per la determinazione del reddito dell'anno 2010 con l'uso di elementi riferiti all'anno 2009 perché trattasi di accertamento induttivo per il quale lo stesso ufficio era legittimato ad utilizzare presunzioni semplici prive di requisiti di gravità precisione e concordanza.

Per tutte le altre ragioni espresse dal ricorrente, l'Agenzia ritiene pienamente legittimo il proprio operato e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i rappresentanti delle parti in causa ed essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

ESAMINATI gli ATTI la Commissione ritiene essere fondate le ragioni esposte dal ricorrente.

*Illegittimo utilizzo per l'annualità di imposta 2010, di elementi dell'anno 2009.*

Per la determinazione del reddito dell'anno 2010 è stata utilizzata la percentuale di incidenza del costo del personale sui ricavi riguardante l'annualità 2009.

Così operando è stato ignorato il principio fondamentale dell'imposizione fiscale costituito dalla inerenza e riferibilità di ogni elemento allo specifico periodo fiscale di accertamento ed è stata disattesa l'autonomia fattuale e giuridica appartenente e propria di ciascuna annualità.

Deve osservare la Commissione che non può negarsi che le condizioni operative di ogni impresa cambiano per ogni periodo impositivo in funzione di una serie di fattori compresa tra questi la volontà dell'impresa. Voler considerare strettamente collegati uno solo degli elementi operativi

Reg. 2930/16 (L. ecc.)

appartenenti ad altro esercizio di attività, non ha logica, non corrisponde a realtà fattuale e non può essere elemento accostabile per alcun fine ed ancor meno a ragioni che portano alla determinazione del reddito di impresa.

Ancora più grave risulta l'operato dell'Agenzia delle Entrate, osserva la Commissione, perché la stessa ha inteso utilizzare il 2° comma-art.39-DPR 600/73 per potersi riferire all'anno 2010 attraverso l'incidenza delle retribuzioni erogate per l'annualità 2009. Con il suo operato l'ufficio, affidando la determinazione del reddito a "dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza ed avvalendosi di presunzioni semplici", ha ritenuto di aver operato in conformità della norma richiamata, ma poiché sia le notizie raccolte che le presunzioni appartenevano ad annualità impositiva differente e diversa da quella in accertamento, l'Agenzia non poteva considerare le circostanze citate quali identicamente appartenenti all'anno in lavorazione (il 2010). Tale operatività può essere stata di comodo per l'Agenzia, ma le risultanze derivatene sono viziate nella loro fondatezza e sono illegittime anche perché non è stato tenuto conto di fattori certi rilevati ed annotati dalla G. di F. nel PVC redatto in data 3/9/2015 e che hanno indotto i verificatori a scrivere, sotto il capitolo "esiti de controllo" al foglio 13 del citato PVC ""dal controllo eseguito per i periodo di imposta 2007-2008-2009-2010 è emerso che le imposte a debito e le imposte a credito derivanti dalle registrazioni sono confluiti nei rispettivi prospetti di liquidazione periodici, pertanto non sono state rilevate discordanze e/o condotte sanzionabili"".

L'operato dell'Agenzia è infondato ed illegittimo e non può essere confermato.

#### *Mancanza di Motivazione dell'atto accertativo*

Invero i riferimenti che riportano alla mancanza di motivazione nel caso di specie sono numerosi.

Vero è, osserva la Commissione, che l'Agenzia può valutare autonomamente le risultanze del PVC della G. di F., ma la stessa Agenzia, nell'emettere l'accertamento deve fornire una valida ragione che giustifichi tale suo modus operandi. Nel caso di specie laddove la G. di F. ha annotato ricavi per euro 23.485,45, l'Agenzia ha annotato nel suo accertamento ricavi per euro 221.643,61 ma senza fornire alcuna giustificazione per tale comportamento per la nuova entità dei ricavi e sui diversi presupposti di imposta.

Non sono stati indicati nell'accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'A.F. ad adottare un tale operato e tale carenza identifica la chiara violazione della Legge 241/90 e dello Statuto del contribuente.

Per altro verso deve annotare la Commissione sullo stesso punto, che l'A.F. non ha esposto le ragioni che hanno determinato l'utilizzo dell'incidenza del costo della mano d'opera per attuare la ricostruzione del reddito dell'anno e per avere adottato tale ricostruzione fondata su un singolo elemento per altro neppure direttamente adatto a tale funzione.

La Commissione ritiene essere gravemente mancante di motivazione l'atto emesso perché l'Agenzia ha elaborato il suo atto facendo riferimento all'unico elemento dell'incidenza del costo del lavoro senza tenere conto e chiarire le ragioni della mancata considerazione delle situazioni concrete riferite all'anno 2010. In tale anno, come è dimostrato agli atti di causa, la società odierna ricorrente ha utilizzato solo sei addetti per un periodo circoscritto ai primi sei mesi dell'anno. Nello stesso anno 2010, in oltre, erano stati licenziati tutti i dipendenti e per questo, dal costo del lavoro, al momento dei calcoli, dovevano essere dedotte le indennità di licenziamento.

Per tutti gli elementi citati che avevano concreta e diretta influenza sulla produzione del reddito, l'Agenzia aveva l'onere di esplicitare le ragioni della loro non considerazione, ma non avendovi provveduto la stessa Agenzia ha composto il suo atto violando le rigide norme sulla 'motivazione degli atti della P.A.' e l'avviso di accertamento emesso deve essere censurato secondo le norme già citate.

*[Handwritten signature]*

Reg. 2082/10 f. 3 =)

[REDACTED]

Per tutto quanto espresso, assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa e non specificatamente trattato, le ragioni e le richieste del ricorrente devono essere condivise e confermate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro seimila oltre iva e cap se dovuti ed oltre l'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse siano liquidate in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.

Così deciso il giorno 9/3/2017

Il Giudice Relatore  
(Saverio Gargano)

Il Presidente  
(Massimo Brandimarte)